



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Agenzia regionale per gli appalti".

Testo ddl

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza della gestione dei contratti ad evidenza pubblica stipulati dalla Regione Sardegna, nonché dagli Enti, Aziende, Agenzie o Organismi da essa dipendenti o vigilati, è istituita l'Agenzia regionale per gli appalti, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, con il compito di provvedere alla preparazione, indizione ed aggiudicazione provvisoria delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi.
2. Il ricorso all'Agenzia regionale per gli appalti (d'ora in poi "Agenzia") avviene nei modi e termini stabiliti dalla presente legge. In particolare, il ricorso all'Agenzia per le Amministrazioni di cui al comma 1 è:
 - a) obbligatorio nel caso di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria;
 - b) facoltativo negli altri casi, e può essere finalizzato anche alla sola consulenza in materia di contratti pubblici.
3. Il ricorso all'Agenzia è facoltativo per gli altri Enti pubblici della Sardegna, ed è operato in regime di convenzione.
4. L'Agenzia vigila, inoltre, con controlli a campione, sull'esatta esecuzione dei contratti relativi alle procedure da essa promosse, nonché sulle procedure di aggiudicazione e sulla corretta esecuzione dei contratti di importo superiore, al netto delle imposte, a XXXXXX,00 euro, stipulati dalle Amministrazioni di cui al comma 1, nonché da Enti, anche territoriali, non inclusi tra quelli di cui al comma 1, che si avvalgano per l'acquisizione di beni ovvero per l'appalto di opere, servizi o forniture di fondi erogati, a qualunque titolo, dalla Regione medesima.
5. L'Agenzia svolge, altresì, funzioni di studio, progettazione e realizzazione delle opere di competenza e di interesse regionale su richiesta e in stretto raccordo con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
6. L'Agenzia assume, in nome e per conto della Regione Sardegna, la qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..
7. L'Agenzia è costituita con decreto del Presidente della Regione ed ha sede in Cagliari.
8. L'Agenzia è composta da quattro articolazioni: una amministrativa, una tecnica, una con funzioni di studio, progettazione e realizzazione per le opere di competenza e di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

interesse regionale ed una quarta con funzione di Osservatorio ed alla quale sono attribuiti i compiti di cui al successivo art. 8.

9. Sono organi dell'Agencia il Direttore generale, quattro dirigenti, ciascuno dei quali preposto alle articolazioni che compongono l'Agencia e il collegio sindacale. Il Direttore generale e i dirigenti dispongono di una segreteria.

10. L'Agencia, per la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza nei giudizi relativi ai procedimenti gestiti per conto dell'Amministrazione regionale, si avvale dell'Ufficio legale della Regione.

Art. 2

Disciplina delle attività di competenza dell'Agencia

1. Il Direttore generale adotta entro 60 giorni dall'insediamento il regolamento di organizzazione dell'Agencia, approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori dei Lavori pubblici e degli Enti locali, finanze e urbanistica, previo parere della Commissione consiliare competente che deve essere espresso entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

2. Fermo restando le competenze e le responsabilità del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) delle singole amministrazioni aggiudicatrici, il regolamento adottato dal Direttore generale disciplina le seguenti attività di competenza dell'Agencia:

a) collaborare con le amministrazioni aggiudicatrici, al fine della corretta definizione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari, nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione;

b) individuare nel dettaglio le attività, suddivise per tipologie di prestazioni (appalto di costruzione, di installazione, di manutenzione, di servizi semplici ed integrati, di fornitura e comunque di cessione di beni e servizi materiali ed immateriali) in favore dei soggetti indicati dall'articolo 1, per le quali si rende necessaria una puntuale regolamentazione;

c) individuare le modalità attraverso le quali operare il raccordo con l'Assessorato regionale dei lavori pubblici per l'attività di studio, progettazione e realizzazione delle opere di competenza e di interesse regionale;

d) individuare, sentite le stazioni appaltanti, le procedure di gara più idonee per la scelta del contraente;

e) ottenere, mediante unica procedura di gara, l'acquisto di beni di specie identica o simile, ovvero l'erogazione del medesimo genere di servizi o forniture, cui siano interessate più amministrazioni;

f) predisporre, tenendo conto delle indicazioni delle stazioni appaltanti, i capitolati generali di appalto e i capitolati speciali necessari;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

g) nominare le commissioni anche previa indicazione della stazione appaltante;

h) predisporre le formule e/o i modelli di presentazione delle offerte;

i) redigere gli schemi di bando (disciplinari, avviso pubblico, lettera di invito e quant'altro necessario), curando, oltre alle forme di pubblicità, ogni altro adempimento imposto dalla legge o, comunque, necessario per il miglior esito della gara;

j) definire i criteri di aggiudicazione (valutazione offerte e attribuzione punteggi) ed indicare le tipologie di appalto che saranno sottoposte al ricorso del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

k) curare ogni adempimento relativo alla valutazione delle offerte presentate ed all'attribuzione dei relativi punteggi;

l) redigere le graduatorie di merito sia provvisorie che definitive;

m) curare l'esame e la decisione delle opposizioni relative a pretesi vizi occorsi durante le fasi della procedura ad essa affidate;

n) predisporre le relazioni tecniche utili a sostenere le ragioni dell'Amministrazione in sede giurisdizionale;

o) vigilare, disponendo le necessarie verifiche, sugli stati di avanzamento e sulla corretta esecuzione dei contratti nei casi previsti dall'art. 1, comma 4, anche al fine di offrire agli Uffici che hanno programmato gli interventi elementi utili sull'attuazione della programmazione e per l'eventuale modifica della stessa. Ove l'Agenzia rilevi inadempienze o anomalie, le contesta per iscritto e fissa un termine, non inferiore a giorni dieci, per consentire agli interessati di presentare eventuali osservazioni. Trascorso infruttuosamente tale termine, ovvero quando le giustificazioni addotte non appaiono soddisfacenti, il Direttore generale può proporre all'Amministrazione di sospendere l'erogazione dei pagamenti in corso, dandone immediata notizia al Presidente della Regione, per le valutazioni di competenza;

p) vigilare, fatte salve le competenze dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con controlli a campione, sulle procedure di gara disposte direttamente dalle Amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, per importi inferiori alla soglia comunitaria;

q) riferire sull'attività svolta, con cadenza annuale, alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, formulando ogni opportuna proposta ed osservazione;

r) segnalare immediatamente alla Giunta regionale ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ogni inosservanza od elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il regolamento individua, inoltre, i casi e le modalità di proposta di revoca del finanziamento erogato dalla Regione a favore degli Enti, Aziende o altri Organismi regionali, quando l'Agenzia accerti gravi irregolarità nella stipula delle convenzioni,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

nella previsione di varianti in corso d'opera ovvero nella formazione di nuovi prezzi per le lavorazioni non previste nell'originario contratto.

4. Lo stesso regolamento definisce i casi e le modalità di proposta di revoca del finanziamento disposto dalla Regione a favore di Enti, anche territoriali, non inclusi tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 1, quando l'Agenzia, nell'espletare i poteri di vigilanza, rilevi, in relazione a contratti di importo superiore a XXXXXX,00 euro, gravi irregolarità nelle procedure di aggiudicazione, nella stipula delle convenzioni, nella previsione di varianti in corso d'opera, nella formazione di nuovi prezzi per lavorazioni originariamente non previste, ovvero gravi inadempienze nell'esecuzione del contratto medesimo.

Art. 3

Il Direttore generale e i dirigenti.

1. Il Direttore generale, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività dell'Agenzia e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate.

2. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Per la nomina è richiesto, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto (anche se in quiescenza) la qualifica di dirigente per almeno venti anni, o le funzioni di direttore generale per almeno 5 anni, presso la Pubblica Amministrazione, con laurea in giurisprudenza o economia e commercio ed attività di servizio prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo o economico;

b) provenire (anche se in quiescenza) dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, con esperienza almeno ventennale;

c) provenire (anche se in quiescenza) dai ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa o contabile con esperienza almeno ventennale;

d) esercitare o aver esercitato una libera professione per la quale è richiesta la laurea in giurisprudenza o economia e commercio con almeno venti anni di esperienza professionale.

3. I dirigenti coadiuvano il Direttore generale nell'espletamento dei compiti a lui affidati e coordinano l'attività delle strutture in cui è articolata l'Agenzia. I dirigenti sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. L'incarico di dirigente è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la nomina è richiesto, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver ricoperto (anche se in quiescenza) la qualifica di dirigente per almeno dieci anni, presso la Pubblica Amministrazione, con laurea in giurisprudenza o economia e commercio, scienze statistiche o ingegneria ad indirizzo civile ed attività di servizio



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo, economico, contabile ovvero tecnico per i lavori pubblici, l'urbanistica, l'edilizia, l'ambiente ed il territorio;

b) esercitare o aver esercitato una libera professione per la quale è richiesta la laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze statistiche o ingegneria ad indirizzo civile con almeno dieci anni di esperienza professionale in uno o più dei settori indicati alla precedente lettera a);

4. Il direttore generale e i dirigenti sono scelti, con procedura ad evidenza pubblica, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e su almeno tre quotidiani, di cui almeno due a diffusione regionale, dell'avviso di selezione dei soggetti interessati a ricoprire le funzioni di Direttore generale e di dirigente dell'Agenzia. La Giunta regionale seleziona, dopo averne esaminato i curricula, i soggetti che reputa idonei a ricoprire la carica di direttore generale e di dirigente.

5. L'incarico di Direttore generale e di dirigente dell'Agenzia ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. L'incarico del Direttore generale, nominato a seguito dell'istituzione dell'Agenzia, è rinnovabile una sola volta.

6. Al Direttore generale spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento spettante ad un Direttore generale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale; ai dirigenti spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento di un Direttore generale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale ridotto di un venti per cento.

7. Non può ricoprire l'incarico di Direttore generale e di dirigente dell'Agenzia colui che:

a) ha ricoperto o ricopre la carica di componente del Consiglio regionale, della Giunta regionale, di Amministratore di uno degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi di cui all'articolo 1, comma 1 o di Amministratore di un Ente che ha in corso un rapporto di convenzione con l'Agenzia;

b) è coniuge o è legato da rapporti di parentela o affinità, entro il quarto grado, con Consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale ed Amministratori di Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi di cui all'articolo 1, comma 1 o Amministratori di Enti che hanno in corso un rapporto di convenzione con l'Agenzia;

c) versa, rispetto alla Regione, agli Enti, Aziende, Agenzie o Organismi da essa dipendenti o vigilati, in condizioni di incompatibilità, o conflitto di interessi derivanti da incarichi professionali o mansioni pubbliche svolti nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso di cui al precedente comma 4;

d) ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

e) è sottoposto a procedimento penale per reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

f) è stato sottoposto, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

g) è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;

8. Il Direttore generale e i dirigenti dell'Agenda decadono dall'incarico nei seguenti casi:

a) al verificarsi di una delle cause di incompatibilità indicate nelle lettere a), d), e), g) del precedente comma 7;

b) sopravvenuto impedimento discendente da fatti da cui consegue l'incompatibilità, l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici;

c) sopravvenuta incompatibilità o conflitto di interessi con l'Agenda a cagione della partecipazione – anche per interposta persona – a qualunque gara oggetto della presente legge;

d) sopravvenuta incompatibilità, o conflitto di interessi, per lo svolgimento delle attività di competenza dell'Agenda, in relazione agli interessati allo svolgimento delle gare oggetto della presente legge, e ove non sia possibile prevenire tale situazione attraverso il meccanismo dell'astensione:

- quanto alle società di capitali, in presenza di uno dei casi di cui all'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c), del codice civile;
- quanto a società di persone e ditte individuali, in presenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, ovvero il rapporto di coniuge, parente o affine entro il quarto grado o semplice convivente con uno dei soci o con il titolare;

9. La sopravvenienza dei casi in cui può configurarsi una delle ipotesi di decadenza indicate nel comma 8 del presente articolo deve essere dichiarata immediatamente. La omessa dichiarazione costituisce causa autonoma di decadenza. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di accertamento della Giunta regionale.

Art. 4

Il Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, fra i quali il suo Presidente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, che designa altresì il Presidente.
3. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili.
5. Il Collegio esercita le funzioni previste dall'art. 6 della legge regionale n. 14 del 1995.
6. Al Presidente e ai componenti del collegio sindacale competono i compensi previsti dal comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.
7. Ai membri del collegio si applicano, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del codice civile sui collegi sindacali di cui all'art. 2399 e seguenti.

Art. 5

Procedure di affidamento.

1. Le Amministrazioni regionali, nonché gli Enti, le Aziende, le Agenzie o gli Organismi dipendenti o vigilati dalla Regione si avvalgono, nei casi previsti dall'art. 1, dell'Agenzia per la predisposizione degli atti relativi alle procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture.
2. L'avvio della procedura di selezione è chiesto, con atto indirizzato al Direttore generale dell'Agenzia, dal dirigente preposto ad una delle amministrazioni di cui al precedente comma 1, cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara. Spetta all'Amministrazione committente definire, con apposita determinazione a contrarre, il contenuto del contratto. Tale determinazione, eventualmente corredata dagli atti progettuali, dal capitolato speciale e da ogni altra opportuna comunicazione informativa, è trasmessa all'Agenzia unitamente alla richiesta di cui al presente comma.
3. L'atto con il quale l'Ente committente richiede all'Agenzia di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma, ove già adottato, nel quale è inserita l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere affidati e eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
4. Completata la procedura, con l'aggiudicazione provvisoria e con la proposta di aggiudicazione definitiva, l'Agenzia rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura all'Ente committente, perché questo proceda all'aggiudicazione definitiva e adotti i provvedimenti conseguenti e gli ulteriori atti di sua competenza.
5. Nel caso che l'Agenzia svolga, su richiesta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, anche funzioni di studio, progettazione e realizzazione delle opere di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

competenza e di interesse regionale, con atto indirizzato al Direttore generale dell'Agencia il dirigente cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara precisa il contenuto dello studio e della progettazione e, a seguito dell'affidamento, le modalità di realizzazione. L'Agencia svolge tali attività in stretto e costante raccordo con l'Assessorato regionale dei Lavori pubblici.

Art. 6

Programmazione dell'attività di affidamento.

1. L'Agencia organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni di cui all'art. 5 comma 3.
2. Fatte salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute, le Amministrazioni regionali, nonché gli Enti, le Aziende, le Agenzie o gli Organismi dipendenti o vigilati dalla Regione, nel rispetto degli atti di programmazione e alla luce delle esigenze risultanti dalle pregresse esperienze maturate in contratti analoghi, comunicano all'Agencia, entro 60 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di opere, di servizi e di fornitura di cui prevedono l'affidamento, previo ricorso all'Agencia, nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento o l'acquisto dovrà essere effettuato.
3. L'Agencia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, può proporre all'Amministrazione interessata eventuali modifiche del contenuto del contratto, anche in vista della sua omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini che l'Agencia medesima abbia il compito di aggiudicare, onde assicurare che lo svolgimento dell'attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di economicità ed efficienza; nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ritenga di non condividere la proposta formulata dall'Agencia, questa procede ad espletare la procedura di affidamento secondo il progetto e le indicazioni provenienti dalla medesima Amministrazione.
4. L'Agencia, ricevute le comunicazioni ed espletate le verifiche di cui ai precedenti commi, provvede a valutare le opere, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno secondo criteri di omogeneità del rispettivo oggetto, di contestualità del relativo affidamento e di efficienza esecutiva, da accertare anche in base ai luoghi in cui dovrà avvenire l'esecuzione del contratto ed alle amministrazioni beneficiarie; l'Agencia, sentite le stazioni appaltanti, può quindi procedere all'indizione di un'unica gara, avente ad oggetto l'affidamento di più lotti, ovvero, nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per accorpate più opere, servizi o forniture nell'ambito di un unico contratto, essa procede all'affidamento unitario dello stesso.
5. L'Agencia predispose il bando e tutti gli atti preparatori alla gara in modo da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni aggiudicatrici. Ove l'appalto riguardi un Ente che abbia inteso ricorrere all'Agencia in regime di convenzione, questo può chiedere che un proprio dirigente o funzionario faccia parte della commissione di gara.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Espletato il procedimento di gara, l'Agenda trasmette il verbale di aggiudicazione provvisoria all'Amministrazione committente, la quale può formulare, entro dieci giorni dalla ricezione, eventuali osservazioni.

7. L'Agenda, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei chiarimenti o documenti richiesti nella fase di approvazione, trasmette all'Ente committente, insieme al fascicolo relativo alla singola procedura, il proprio parere sull'aggiudicazione definitiva, di competenza della medesima stazione appaltante.

Art. 7

Bandi di gara.

1. I bandi concernenti le procedure di aggiudicazione di contratti di competenza dell'Agenda devono essere redatti in conformità a schemi di bandi-tipo predisposti dalla medesima Agenda. I provvedimenti di adozione dei bandi-tipo sono pubblicati oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, sul sito istituzionale dell'Agenda e, comunque, con le modalità più idonee ad assicurarne la maggiore conoscibilità e diffusione. Con le stesse modalità si provvede ad eventuali modifiche.

2. Gli schemi di bandi-tipo sono improntati a principi di semplicità, chiarezza e trasparenza e assicurano imparzialità e omogeneità di comportamento nello svolgimento delle procedure di cui alla presente legge.

3. È vietato l'inserimento nei bandi di gara e nel capitolato speciale di clausole che inibiscano ai potenziali concorrenti la conoscenza dei capitolati e degli elaborati progettuali, nonché di ottenere informazioni sulle certificazioni richieste per la partecipazione alla selezione.

4. È inoltre vietata l'inclusione nei bandi di gara e nel capitolato speciale di clausole che comunque individuino dati e riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento o condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni e fornitori.

5. In casi particolari, in deroga al comma precedente, il committente può chiedere l'acquisizione di beni o la prestazione di servizi o forniture di speciale valore con caratteristiche esclusive e infungibili; in tal caso, l'Agenda subordina lo svolgimento positivo della procedura alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge.

Art. 8

Osservatorio regionale.

1. È istituito all'interno dell'Agenda un Osservatorio che, in relazione ai contratti di cui al comma 1 dell'art. 1, cura:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

a) la raccolta, con strumenti informatici, dei dati statistici e conoscitivi concernenti l'avvio delle procedure, l'aggiudicazione, l'esecuzione e l'entità dell'impegno finanziario a carico della Regione;

b) la trasmissione dei dati che, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere inviati all'Osservatorio nazionale;

c) la tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia dei bandi di gara, delle aggiudicazioni e delle dichiarazioni di sub – appalto;

d) il monitoraggio delle procedure di indizione e di affidamento degli appalti, il cui importo risulta sotto soglia e le cui procedure sono gestite direttamente dalle strutture regionali e degli altri enti committenti, ai fini di combattere l'elusione derivante dal frazionamento degli appalti;

e) la verifica, il monitoraggio e l'aggiornamento continuo dei prezzi di mercato dei beni, opere, servizi e forniture, nonché la realizzazione e l'aggiornamento di una apposita banca dati sui prezzi.

2. I dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e gli interessati possono prenderne visione o estrarne copia, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti sull'accesso ai documenti amministrativi.

3. Le Amministrazioni regionali, gli Enti, le Aziende, le Agenzie e gli Organismi dipendenti dalla Regione o da essa vigilati, sono tenuti entro sei mesi dall'aggiudicazione di alcuno dei contratti di cui al comma 1 dell'art. 1, a comunicare all'Osservatorio puntuali informazioni sulla corretta esecuzione di quei contratti, a segnalare eventuali inadempienze e, eventualmente, a sollecitare verifiche da parte dell'Osservatorio.

4. È fatto obbligo agli Enti di cui al comma 3 dell'art. 1 di prevedere, all'atto della stipula della convenzione, apposita clausola che impegni l'aggiudicatario a permettere verifiche da parte dell'Agenzia in ordine alla puntuale esecuzione del contratto.

Art. 9

Fonti di finanziamento

1. La dotazione finanziaria dell'Agenzia e delle sue articolazioni è assicurata destinando l'1,5% (uno, cinque per cento) dell'importo posto a base d'asta per i contratti regolati dalla presente legge. In caso di insufficienza di tale dotazione, per la spesa eccedente le entrate, provvede la Giunta regionale utilizzando i fondi allocati in apposito capitolo del bilancio regionale.

2. Le Amministrazioni regionali, gli Enti, le Aziende, le Agenzie e gli Organismi dipendenti dalla Regione o da essa vigilati, nel trasmettere la richiesta di cui al comma 2 dell'art. 5, si impegnano, con determinazione del dirigente dell'Amministrazione richiedente, a devolvere a favore dell'Agenzia la quota dell'1,5% (uno, cinque per cento) dell'importo posto a base d'asta per i contratti regolati dalla presente legge. Entro 30 giorni dall'invio della richiesta le stesse Amministrazioni provvedono alla



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

erogazione delle somme. L'inosservanza dell'obbligo legittima l'Agenzia a sospendere la procedura di aggiudicazione.

3. Gli enti non obbligati, che intendono avvalersi dell'opera dell'Agenzia, provvedono in analogia a quanto stabilito dal precedente comma 2.

4. Con riferimento alle funzioni di studio, progettazione e realizzazione delle opere di competenza e di interesse regionale svolte dall'Agenzia su richiesta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, la dotazione finanziaria è assicurata attraverso il trasferimento di fondi allocati in apposito capitolo del bilancio del medesimo Assessorato.

Art. 10

Indirizzo, controllo e vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e del Presidente della Regione secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i..

Art. 11

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. La sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Quando l'Agenzia, nell'assolvere ai compiti di controllo, rilevi che nell'esecuzione dei contratti considerati dalla presente legge, compresi quelli finanziati dalla Regione per importi superiori a XXXXXX,00 euro, non sono rispettate le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ne informa tempestivamente la Giunta regionale che, nei casi più gravi, può sollecitare l'organo competente ad avviare procedure disciplinari a carico dei dirigenti e/o funzionari cui spetta di vigilare sull'esecuzione del contratto, ovvero disporre la revoca del finanziamento erogato a favore di Enti non regionali.

3. La Regione, nel rispetto della normativa vigente, istituisce strumenti e misure di incentivazione per l'acquisizione, da parte delle imprese, di requisiti e standard di sicurezza.

Art. 12

Tutela dei lavoratori.

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori, l'Agenzia, le Amministrazioni regionali, gli Enti, le Aziende, le Agenzie o gli Organismi dipendenti o vigilati dalla Regione, prevedono oltre



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

che nel contratto, negli atti di gara, nel capitolato speciale d'appalto e nelle convenzioni, clausole che impongono all'aggiudicatario:

a) l'obbligo di applicare o far applicare all'operatore economico, nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni normative ed economiche previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti;

b) l'obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto;

c) l'obbligo, per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, di verifica dell'osservanza degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili e di regolarità contributiva;

d) l'obbligo di provvedere al regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, dovuti all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili. L'inosservanza di detto obbligo legittima l'Amministrazione a sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Il Documento Unico certifica l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati. L'esibizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva è richiesta dall'Amministrazione in occasione di ogni pagamento (anche parziale) disposto a favore dell'aggiudicatario, ed alla conclusione dell'appalto.

3. Le Associazioni sindacali possono segnalare all'Agenzia l'inadempimento da parte dell'aggiudicatario delle retribuzioni o contribuzioni dovute ai lavoratori. L'Agenzia ne informa le Amministrazioni committenti, che, accertata la gravità dell'inadempimento, possono sostituirsi all'aggiudicatario nell'esecuzione di tali obbligazioni. La sostituzione è ammessa solo nel limite degli importi dovuti all'aggiudicatario per l'esecuzione dell'appalto; l'adempimento sostitutivo libera l'Amministrazione dall'equivalente debito nei confronti dell'aggiudicatario, per pagamenti a qualunque titolo ad esso spettanti in dipendenza delle attività eseguite.

Art. 13

Compatibilità normativa.

1. Tutte le disposizioni della presente legge regionale si intendono e vanno interpretate in conformità con la normativa comunitaria e statale vigente in materia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Ogni disposizione di legge regionale, incompatibile con la presente legge, si intende abrogata.

Art. 14

Norme transitorie, finali e di rinvio.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la dotazione organica del personale dell'Agenzia è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale in numero non superiore a xxx unità. Il personale necessario al suo funzionamento è individuato, previa selezione per titoli specifici da parte del Direttore generale, prioritariamente tra il personale dell'Amministrazione regionale sulla base di una manifestazione di interesse da attuarsi con procedura di evidenza pubblica e, ove necessario, attraverso l'espletamento di apposita procedura concorsuale.

2. L'Agenzia è soggetta alle disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, ed è inserita nel comparto di contrattazione del personale dell'Amministrazione e degli enti disciplinato dalla medesima legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, in conformità dei principi dettati dal presente articolo, previo parere della Commissione consiliare competente che deve esprimersi entro venti giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito, approva, su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessori dei Lavori pubblici e degli Enti locali, finanze e urbanistica, lo statuto dell'Agenzia, ne nomina gli organi e ne determina la dotazione organica.

Art. 15

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro xxxxxx per l'anno 20xx ed in euro xxxx per gli anni successivi (UPB Sxx.xxx).

Art. 16

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.